



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 Il Tribunale di Lecco – Ufficio GIP – GUP

Il Giudice per l'Udienza Preliminare  
 dott. Nora Lisa Passoni  
 ha pronunciato ex art. 425 c.p.p. la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale nei confronti di:

**RONCHI Anna**, nata a Milano il 26 maggio 1980,  
 Residente a  
 Domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonino DE BENEDETTI del Foro di  
 Monza

**LIBERA ASSENTE**

Difesa di fiducia dagli avv. Antonino DE BENEDETTI e Franco DOMINI del Foro di  
 Monza

**IMPUTATA**

**del delitto p. e p. art. 2621 c.c.** perché, in qualità di dirigente preposto alla  
 redazione dei documenti contabili societari dell'Azienda Speciale Retesalute,  
 consapevolmente esponeva nei bilanci per gli esercizi 2017 e 2018 fatti materiali  
 rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometteva fatti materiali rilevanti la cui  
 comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o  
 finanziaria, tra cui in particolare:

contabilizzava come costi e ricavi di Ambito a conto economico, importi privi di  
 rilevanza economica in quanto ente capofila per specifiche progetti che con ruolo  
 di ente gestore e pagatore;

mancata imputazione di importi secondo il principio della competenza economica;  
 2 storni in data 30.6.17 per euro 237.000 e 194.000 del mastriano debito verso  
 fornitore Consolida a storno dei costi;

storno in data 31.7.18 di euro 555.000 del mastriano debito verso fornitore  
 Consolida;

storno in data 31.1.18 di euro 70.000 del mastriano debito verso Consorzio  
 Domicare e Contributi e rette area disabili;

con risultato di esercizio in pareggio anziché in perdita di euro 885.000 per il 2017  
 e euro 514.000 per il 2018, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in  
 errore, al fine di conseguire per altri un ingiusto profitto, rappresentato dal  
 risparmio di spesa per i soci enti comunali che avrebbero dovuto ripianare le  
 perdite e dal conseguente vantaggio per il consiglio di amministrazione derivante  
 dal mantenimento delle cariche e dei relativi emolumenti.

In Merate nel 2.5.2018 e 29.4.2019.

**CONCLUSIONI**

Il PM chiede pronunciarsi decreto che dispone il giudizio;

La Difesa chiede sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

N. R.G. SENTENZE  
221/2022

N. R.G. NR  
272P/2021

N. R.G. GIP  
2020/2021

DEPOSITATA IL  
18 NOV. 2022

IL FUNZIONARIO  
 GIUDIZIARIO

**PIRELLA GOTTSCHEW**  
 Dot.ssa Maria Appiani

VISTO PROCURA  
 GENERALE  
21 NOV. 2022

SENTENZA  
 IRREVOCABILE IL

IL FUNZIONARIO  
 GIUDIZIARIO

N. REG. ESEC.

N. REG. REC. CRED.

REDATTA SCHEDA  
 IL

*mp*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Pubblico Ministero ha esercitato l'azione penale nei confronti di Anna RONCHI promuovendo il rinvio a giudizio di costei con richiesta del 9.12.21.

All'udienza del 9.3.22 il difensore presente ha eccepito l'omessa notifica nei confronti dell'imputata non comparsa, nei confronti del proprio co-difensore non presente e di sé stesso, comparso solo al fine di formulare l'eccezione; il difensore dell'ente Rete Salute ha eccepito invece l'omessa citazione dei singoli Comuni soci dell'ente predetto, rilevandone la qualifica di persone offese del reato; il giudice, ritenuta fondata l'eccezione del difensore dell'imputata, ha disposto la rinnovazione della citazione nei confronti di costei e dei suoi difensori, disponendo la notifica del verbale di udienza e dell'avviso di fissazione di udienza preliminare originario nei confronti di costoro e, quanto all'imputata, della richiesta di rinvio a giudizio. Quanto alla richiesta del difensore dell'ente in merito alla necessità di estendere il contraddittorio e quindi la notificazione ai comuni soci di Rete Salute, il giudice ha rigettato la relativa richiesta, rilevando come il tenore della imputazione impedisse di individuarli come persone offese del reato (atteso che dalla lettura dell'imputazione, i comuni paiono rivestire la qualifica di soggetti a vantaggio dei quali risulta in ipotesi realizzato il fatto contestato all'imputato).

All'udienza del 1.6.22, sussistendone i presupposti di legge l'imputata non comparsa, regolarmente citata al domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia e, come tale, a conoscenza del processo, è stata dichiarata assente ex art. 420bis c.p.p. Non vi è stata costituzione di parte civile da parte dell'ente Rete Salute diversamente da quanto inizialmente preannunciato. Terminata la verifica della costituzione delle parti, il giudice ha invitato il pm ex art. 421bis c.p.p. ad integrare il compendio probatorio mediante l'acquisizione dei documenti inerenti alla qualifica soggettiva dell'imputata e al suo rapporto di lavoro con Rete Salute. La Difesa dell'imputata, al proposito, ha depositato documenti come da elenco a verbale di udienza. All'udienza del 19.10.22, alla luce del pervenimento agli atti del fascicolo delle acquisizioni documentali richieste, reperite presso l'Ente a cura della Guardia di Finanza all'uopo delegata dal PM, e ritenuto il compendio probatorio completo, il giudice ha invitato il PM e la Difesa alla discussione, all'esito della quale, dopo la camera di consiglio, ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo, con riserva di motivi ex art. 424, ultimo comma, c.p.p.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Gli atti del fascicolo di indagini e, in particolare, i documenti acquisiti inerenti alla qualifica soggettiva dell'odierna imputata e all'inquadramento di costei all'interno dell'Ente Rete Salute presso il quale pacificamente lavorava, impongono una immediata pronuncia di proscioglimento nei confronti di costei per le ragioni di seguito brevemente illustrate.

Nel presente processo, Anna RONCHI è chiamata a rispondere in relazione alla ipotesi di cui all'art. 2621 c.c. Invero, all'imputata è contestato di aver falsificato i bilanci di esercizio di Rete

Salute relativi agli anni 2017 e 2018, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei predetti e dei documenti contabili societari dell'Azienda Speciale menzionata.

Le condotte di falsificazione dei predetti documenti sarebbero state realizzate, nello specifico, nei termini di cui all'imputazione a cui si rimanda.

Così brevemente descritto il nucleo essenziale dell'imputazione, deve darsi conto di come l'esercizio dell'azione penale sia avvenuto quando agli atti mancavano evidenze in merito alla qualifica soggettiva che caratterizza il reato proprio di cui all'art. 2621 c.c.

L'integrazione probatoria disposta ex art. 421bis c.p.p., consistente, nei fatti, nella sola acquisizione di documenti ulteriori rispetto a quelli precedentemente confluiti agli atti dalla amministrazione e dalla contabilità di Rete Salute, ha poi consentito di riscontrare il difetto, in capo ad Anna RONCHI, della qualifica richiesta dalla disposizione incriminatrice, ed indicata nel capo di imputazione, di dirigente preposto alla redazione dei bilanci.

Si osserva che Anna RONCHI risulta essere stata assunta presso Rete Salute con sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e con incarico di svolgere le funzioni di responsabile dell'area amministrativa, a seguito del superamento di concorso pubblico per titoli.

Risulta, tuttavia, dalla lettera di assunzione del 17.12.2007 versata in atti, che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la categoria nella quale risultava inquadrata la neo assunta Anna RONCHI era D1 del *"contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie Locali"*.

Il contratto da dipendente di Rete Salute con qualifica di responsabile dell'area amministrativa durava sino al 31.12.18. Emerge dallo stato di servizio dell'imputata, che, infatti, dal 7.1.19 costei diveniva collaboratrice occasionale e collaboratrice con partita IVA e manteneva questo ruolo di prestazione di opera professionale, in assenza di un contratto di dipendente come  quello durato per dieci anni, sino al 31.12.19.

Quanto appena svolto è sufficiente ad affermare – tenuto conto che l'inquadramento dei dirigenti del Comparto Regioni e Autonomie Locali presuppone il superamento del relativo concorso e che, viceversa, nessuna progressione di carriera del dipendente può portarlo ad assumere la qualifica dirigenziale – che Anna RONCHI non era dirigente e, quindi, non era "il dirigente preposto alla formazione dei documenti contabili societari", né rivestiva alcuna altra qualifica tra quelle tassativamente indicate all'art. 2621 c.c.

Tale difetto determina quindi che il fatto non risulta affatto riconducibile, già sul piano oggettivo, alla fattispecie ipotizzata.

La semplice considerazione appena spesa esime dal verificare se la contestazione, quanto ai documenti contabili che si assumono falsi, sia fondata o meno, atteso che l'eventuale fondatezza, sotto tale profilo, dell'ipotesi accusatoria, non esporrebbe Anna RONCHI a

responsabilità per la riscontrata assenza della relativa qualifica dirigenziale e, quindi, decisoria.

Non ha poi rilevanza l'eventuale accertamento – per vero assente agli atti – della qualifica di dirigente “di fatto” dell'area amministrativa. La contestazione non inerisce ad alcuna ipotesi diversa da quella paradigmatica dell'art. 2621 c.c. e, in ogni caso, non vi sono agli atti elementi da cui desumere che Anna RONCHI avesse autonomia decisionale in merito al contenuto dei documenti contabili da lei curati quale responsabile dell'area amministrativa.

La circostanza che Anna RONCHI abbia eventualmente provveduto personalmente alla formazione dei documenti contabili non è infatti elemento idoneo ad attribuire costei la responsabilità della relativa decisione, nemmeno sotto il profilo del concorso dell'*extraneus* nel delitto proprio dell'*intraneus*.

Per le brevi considerazioni spese, deve pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere per difetto di tipicità del fatto.

#### PQM

Visto l'art. 425 c.p.p.

#### DICHIARA

non luogo a procedere nei confronti di Anna RONCHI in relazione al reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 424 c.p.p. indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

Lecco, 19.10.22

Il Giudice

Nora Lisa Passoni  


**TRIBUNALE DI LECCO**  
Depositato in Cancelleria  
Lecco, 18 NOV. 2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Appiani  
